

N. R.G. 22023/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Collegio composto da:

Dott.ssa Silvia Vitro' presidente
Dott. Guglielmo Rende giudice
Dott. Luca Martinat giudice relatore

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. **22023/2021** promosso da:

Boni Igor, Degiorgis Daniele, Manfredi Giulio, Manzi Sjlvia e Viale Silvio, con il patrocinio degli Avv.ti Roberto Guarino ed Alberto Ventrini;

PARTE RICORRENTE

contro

Damilano Paolo, con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Merani e Raffaella Di Tolve;

PARTE CONVENUTA

e con la partecipazione del PM in sede

Avente per oggetto: ricorso in materia elettorale

sciogliendo la riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. ed ex art. 70 D.Lgs. n. 267/2000

1) Boni Igor, Degiorgis Daniele, Manfredi Giulio, Manzi Sjlvia e Viale Silvio, quali cittadini elettori del Comune di Torino, hanno chiesto di dichiararsi l'ineleggibilità di Damilano Paolo (con conseguente decadenza) dalla carica di consigliere comunale del Comune di Torino in quanto la

sua elezione (oggetto di proclamazione in data 27.10.2021) doveva ritenersi illegittima per violazione dell'art. 60, comma primo, n. 11, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui non sono eleggibili *"gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia"*.

Damilano, in particolare, non sarebbe eleggibile in quanto dal 27.05.2013 riveste la carica di Presidente della Film Commission, che è una fondazione senza fini di lucro sostenuta finanziariamente dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte.

Secondo, quindi, il comma 3 del citato articolo 60, le cause di ineleggibilità *"non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"*, termine che nella specie cadeva in data 04.09.2021, ipotesi non avvenuta secondo i ricorrenti nella fattispecie in esame.

Damilano, infatti, malgrado la formale scadenza del mandato in data 30.06.2021, doveva ritenersi ancora in carica alla data del 04.09.2021 in quanto in forza della legge n. 444/1994 il suo mandato aveva subito una *prorogatio* di 45 giorni sino al 16.08.2021 ed in quanto la *prorogatio* era stata estesa sino al termine dello stato di emergenza (attualmente ancora in vigore) dall'art. 33 del D.L. n. 23/2020.

Non essendosi, pertanto, Damilano dimesso formalmente dalla carica di Presidente, né avendo la Fondazione con un proprio atto attestato il venir meno del ruolo amministrativo ricoperto dal convenuto, questi doveva considerarsi ancora in carica alla data del 04.09.2021, con conseguente ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Damilano, quindi, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per non aver i ricorrenti impugnato la delibera comunale di convalida dell'elezione del convenuto e contestando nel merito sia il fatto che la Fondazione Film Commission rientri nell'ambito applicativo della normativa citata dai ricorrenti, sia il fatto di non esser effettivamente cessato dalla carica di Presidente in data 16.08.2021, termine ultimo della *prorogatio* prevista dalla legge.

Il PM in sede, infine, ritualmente notiziato del procedimento, dichiarava di non opporsi all'accoglimento del ricorso.

2) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Peraltro, in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver i ricorrenti impugnato la delibera comunale di convalida delle elezioni.

Tale eccezione, infatti, è manifestamente infondata, in quanto l'azione popolare esperita dai ricorrenti non ha ad oggetto l'impugnazione della suddetta delibera, ma l'eleggibilità di Damilano alla carica di consigliere conseguente alla sua proclamazione (avvenuta in data antecedente alla convalida), rispetto a cui la delibera comunale di convalida non spiega alcun effetto.

Il comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 150/2011, infatti, prevede che *"il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione"* (e quindi non dalla convalida dell'elezione da parte del Consiglio comunale), termine che nel caso di specie è stato senz'altro rispettato posto che la proclamazione è avvenuta in data 27.10.2021 mentre il ricorso è stato depositato in data 17.11.2021.

Nel merito, il Collegio, ritiene che il resistente abbia effettivamente dismesso le funzioni di Presidente della Fondazione in data 16.08.2021 e pertanto sarà esaminata esclusivamente tale questione (con correlato assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti) in quanto per pacifica giurisprudenza *"La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."* (Cass. Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).

3) Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

Il mandato di Damilano a consigliere e presidente della Fondazione era stato da ultimo conferito nel 2017 (e peraltro il resistente era stato pure designato dalla Regione Piemonte e non dal Comune di Torino) ed aveva come scadenza naturale in forza dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione la data di approvazione del bilancio dell'anno 2020, evento pacificamente occorso in data 30.06.2021 (doc. n. 14 di parte convenuta).

In caso, quindi, di mancata nomina dei nuovi amministratori da parte di Regione e Comune, la legge regionale n. 39/1995 (in conformità, peraltro, alla legge nazionale n. 444/1994) prevede una *prorogatio* dei vecchi amministratori di 45 giorni, alla scadenza dei quali, nel caso perduri la mancata nomina dei nuovi amministratori, subentra la gestione monocratica del direttore generale della Fondazione, che, proprio per evitare vuoti di potere, resta in carica sino al

trentesimo giorno successivo alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, come espressamente previsto dalla delibera del CdA della Fondazione datata 18.12.2020.

In forza di quanto precede, pertanto, Damilano deve ritenersi cessato da ogni funzione in seno alla Fondazione con decorrenza dal 16.08.2021, con la conseguenza che la sua eleggibilità alla carica di consigliere comunale non può essere messa in dubbio.

Ritengono tuttavia i ricorrenti che, in assenza di dimissioni formali di Damilano ed in assenza di un atto della Fondazione che abbia dato atto della decadenza di Damilano dalla carica di consigliere, questi dovrebbe comunque considerarsi in carica anche dopo la scadenza della *prorogatio* di 45 giorni in virtù dell'ulteriore proroga prevista dall'art. 33 del D.L. n. 23/2020 sino al termine dello stato di emergenza (o sino alla nomina dei nuovi amministratori).

Tale assunto non è tuttavia condivisibile in quanto Damilano si è in concreto dimesso in data 30.06.2021 con decorrenza dal 16.08.2021 ed in quanto la Fondazione ed i soci hanno preso atto di tali dimissioni nel medesimo contesto.

La lettura del verbale del CdA del 30.06.2021, infatti, attesta in modo inequivoco come Damilano, con il consenso del CdA e dei due soci presenti (Regione e Comune), abbia sostanzialmente ed effettivamente manifestato la volontà dismettere la carica ricoperta in seno alla Fondazione una volta scaduta l'efficacia della *prorogatio* al 16.08.2021.

In occasione della riunione del CdA del 30.06.2021, infatti, il direttore generale ha comunicato ai membri del CdA ed ai soci presenti a mezzo degli assessori regionale e comunale che con l'approvazione del bilancio il mandato di tutti i consiglieri era scaduto, con conseguente *prorogatio* di 45 giorni, scaduta la quale la gestione sarebbe passata in mano allo stesso direttore generale.

Damilano, quindi, prendeva la parola formulando un discorso di commiato all'esito del quale gli assessori di Comune e Regione lo ringraziavano per il lavoro svolto.

Ritiene quindi il Collegio che quanto precede abbia l'effetto, la funzione ed il significato in primo luogo di un atto di dimissioni dall'incarico da parte di Damilano, in secondo luogo di un'accettazione delle dimissioni da parte del CdA e dei due soci ed in terzo luogo di presa d'atto da parte della Fondazione e dei soci che, una volta scaduta la *prorogatio* di 45 giorni, Damilano così come il restante CdA avrebbero cessato da qualsivoglia carica in seno alla Fondazione stessa.

Il CdA della Fondazione, infatti, ha concordato sul fatto che dopo la scadenza della *prorogatio* di 45 giorni la gestione sarebbe stata effettuata in via esclusiva dal direttore generale, circostanza che implica, evidentemente, il venir meno di ogni potere in capo a Damilano, risultando in tal modo sostanzialmente ma anche formalmente rispettato il comma 3 del citato articolo 60 in

punto cessazione della causa di ineleggibilità a causa di dimissioni dell'interessato e/o di presa d'atto del venir meno dell'incarico da parte dell'ente.

Il venir meno delle funzioni da parte dell'intero CdA al 16.08.2021, del resto, è stato pure oggetto di un comunicato pubblicato sul sito web della Fondazione (doc. n. 15 parte convenuta), nonché indirettamente confermato dal fatto che al momento dell'insediamento del nuovo CdA nel mese di novembre 2021 al passaggio delle consegne era presente in rappresentanza della vecchia amministrazione solamente il direttore generale e non i precedenti amministratori, contrariamente a quanto era accaduto in passato.

Né parte ricorrente ha documentato l'effettivo espletamento di qualsivoglia attività pertinente alla Fondazione da parte di Damilano successivamente al 16.08.2021, essendosi detta parte limitata a produrre una schermata del sito web della Fondazione che attribuiva ancora al resistente il ruolo di Presidente, ma tale prova non è sufficiente a dimostrare l'effettivo espletamento delle funzioni presidenziali da parte di Damilano dopo il 16.08.2021 in quanto potrebbe discendere semplicemente dal mancato aggiornamento del sito web, tanto che in contemporanea era stato pure pubblicato il comunicato di cui si è già detto in punto scadenza dei poteri al 16.08.2021.

Né ha rilievo nel caso in esame la *prorogatio* delle cariche estesa dall'art. 33 del D.L. n. 23/2020 sino al termine dello stato di emergenza (attualmente ancora in vigore) o sino alla nomina dei nuovi amministratori

Tale norma, infatti, ha lo scopo evidente di garantire la continuità nell'amministrazione degli enti pubblici in caso di scadenza degli organi amministrativi nel corso della pandemia, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame posto che la Fondazione aveva autonomamente disciplinato tale ipotesi con la delibera del CdA datata 18.12.2020 con cui si era previsto che, una volta scaduto il CdA e la *prorogatio* legale di 45 giorni, il potere amministrativo e gestorio sarebbe passato in capo al direttore generale, ragion per cui la carica di questi non sarebbe più scaduta contemporaneamente alla scadenza della carica degli amministratori, ma solamente 30 giorni dopo l'insediamento del nuovo CdA.

Dunque, nella fattispecie in esame la norma di cui all'art. 33 del D.L. n. 23/2020 non può avere applicazione per avere la Fondazione garantito in altro modo la continuità amministrativa ed in quanto, in ogni caso, con considerazione assorbente la stessa Fondazione in data 30.06.2021 aveva preso atto del venir meno di ogni potere in capo a Damilano con decorrenza dal 16.08.2021.

Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

4) Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti ex art. 91 c.p.c. (valore indeterminabile, complessità media), venendo quindi liquidate in conformità ai parametri medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, ed in conformità ai valori minimi in relazione alla fase decisoria stante la modesta attività processuale ivi svolta, mentre nulla può essere liquidato per la fase istruttoria in quanto non espletata:

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

Rigetta il ricorso.

Condanna Boni Igor, Degiorgis Daniele, Manfredi Giulio, Manzi Sjlvia e Viale Silvio, in solido fra di loro, a pagare a favore di Damilano Paolo le spese di lite, che si liquidano in € 5.079,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze

Ordina alla Cancelleria di trasmettere al Sindaco del Comune di Torino copia della presente ordinanza perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente e per la notificazione agli interessati.

Ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 702 ter c.p.c., sesto comma).

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima sezione civile nella composizione delli 28.01.2022.

Si comunichi.

Il Giudice relatore ed estensore

Luca Martinat

La Presidente

Silvia Vitro